

Riunione del 11 febbraio 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. L.Rosario PERONE VICE PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Avv. G.Roberto CALDARA COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

- 38.03.04 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ANNA VANIA MELLO

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti e riportandosi alla esposizione in punto di fatto della fattispecie di cui è causa , così come esposto nella decisione del comunicato affisso in data 29.01.04 di questa stessa Commissione e ritenuto che anche per effetto delle dichiarazioni spontanee dell'atleta Mello Anna Vania in sede di personale audizione, il fatto oggettivo deve ritenersi definitivamente inquadrato nella seguente successione cronologica:

- a) con comunicato del 22.12.03 il Segretario Generale disponeva la convocazione anche dell'atleta Mello Anna Vania per prendere parte allo stage nazionale seniores femminile dal 26.12.03 al 31.12.03, disponendo, per questa atleta, che sarebbe dovuta " rimanere a disposizione per accertamenti medici e per un eventuale suo inserimento nel gruppo ";
- b) che a seguito di intercorsi colloqui con la Mello Anna Vania , veniva convocata il giorno 27.12.03 in Forlì " per svolgere un programma di preparazione fisico-tecnico...";
- c) che per le oggettive difficoltà evidenziate dall'atleta Mello Anna Vania, alla stessa veniva differita al giorno 28.12.03 alle ore 10.00 la convocazione, sempre in Forlì;
- d) che le avverse condizioni meteorologiche comunicate dall'atleta Mello Anna Vania al direttivo della Nazionale, le impedivano di essere presente alle ore 10.00

Quanto sopra precisato consente di circoscrivere il "thema decidendum" limitatamente alla valutazione del comportamento dell'atleta, relativamente al principio di diligenza nella osservanza delle direttive dello staff tecnico della Nazionale Seniores e conseguentemente, in punto di diritto

OSSERVA

L'atleta Mello Anna Vania ha infranto il Regolamento federale con riferimento all'art.10 c.4 dello Statuto, avendo con ritardo osservato quanto contenuto nel provvedimento di convocazione allo stage di cui in premessa. Ciò perché, diversamente da quanto asserito dalla difesa dell'atleta Mello Anna Vania, la comunicazione del 27.12.03 con la quale la si autorizzava – a seguito della sua richiesta inoltrata alle ore 19.00 – a differire la sua presenza al 28.12.03 ore 10.00 in Forlì, non può essere qualificata "nuova convocazione", bensì, semplicemente una opportunità per evitare l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico, posto che la stessa era impossibilitata ad osservare la convocazione in Forlì per quella stessa serata del 27.12.03 fissata per le ore 23.00.

Proprio in ragione della mancata qualifica di "nuova convocazione" all'autorizzazione concessale per differire la sua presenza alle ore 10.00 del giorno successivo, consegue la inapplicabilità del principio della causa di forza maggiore, come invocato dalla Mello Anna Vania, essendole già stata riconosciuta al momento della sua richiesta, siccome dalla stessa inoltrata allo staff direttivo della nazionale la sera del 23.12.03 alle ore 19.00, tanto che le veniva differito l'orario di arrivo.

Inoltre, va riaffermato il principio che l'atleta convocato – principio di ragionevolezza – deve organizzare il proprio trasferimento in modo da prevenire che eventuali ostacoli possano frapporsi al trasferimento medesimo, cosicché l'atleta che decide di raggiungere il luogo di convocazione, - servito dal pubblico servizio - con propri mezzi, assume in se il rischio della scelta operata, soprattutto se il suo ritardo – come nella fattispecie all'esame - è ascrivibile ad una nevicata in pianura padana , in una notte di fine anno, tale da non potersi classificare

evento eccezionale e/o imprevedibile.

La Commissione Giudicante Nazionale nel ritenere così violato il principio sancito dall'art.10 c.4 dello Statuto è chiamata, altresì, attraverso un giudizio ex post, a valutare il grado di colpevolezza in riferimento all'elemento intenzionale o di mera inosservanza del principio di diligenza.

La fattispecie all'esame, sia in ragione delle condizioni meteo della mattina del 28.12.03, sia in ragione del ritardo con il quale si è presentata l'atleta Mello Anna Vania – verosimilmente fisiologico per le condizioni di difficoltosa viabilità – consentono di qualificare imprudente il comportamento tenuto dall'atleta in relazione all'addebito mosso dalla Procura Federale.

Conseguentemente, in aderenza al principio della gradualità della sanzione, si ritiene dover infliggere alla incolpata la sanzione della squalifica di n. 4 gare di campionato, dando atto che l'atleta Mello Anna Vania ha comunque mostrato interesse a partecipare allo stage della Nazionale.

P.Q.M.

Infligge la sanzione della squalifica di n. 4 (quattro) gare di campionato all'atleta Mello Anna Vania, detraendosi quanto già scontato.

Affisso il 12.02.04

Il Presidente

Avv. Fabrizio Filippucci